# CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**SERVIZIO INSERIMENTI** **LAVORATIVI SOGGETTI SVANTAGGIATI - S.I.L. COMUNE DI VIMODRONE DURATA MESI 48**

# Art. 1. – OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto del presente appalto è la gestione del Servizio Inserimenti Lavorativi - di seguito nominato SIL - per l’erogazione di prestazioni di supporto per l’inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale, con finalità di promozione del benessere individuale e familiare, coesione sociale e prevenzione del disagio, da sviluppare con attenzione al peculiare contesto socio-economico locale, alle diverse forme di svantaggio che interessano trasversalmente le fasce generazionali, dagli adulti ai giovani, particolarmente acuito e reso difficile dalla contingente situazione di crisi perdurante.

In generale l’erogazione delle prestazioni oggetto dell’affidamento dovrà avvenire secondo i seguenti principi ispiratori:

* proattività e innovatività nel proporre modelli operativi, soluzioni e linee di attività, nell’ottica di massimizzare l’impatto dell’azione del Comune;
* condivisione degli obiettivi e del rischio inerente;
* garanzia della qualità dell’affidamento, attraverso un approccio integrato e non frammentato nella gestione delle prestazioni oggetto dell’affidamento;

In un’ottica di sviluppo di comunità, il servizio si dovrà inserire in un complesso di strategie e interventi idonei a rafforzare, nelle persone e nelle famiglie, la capacità di superare le problematiche personali e familiari, a partire dalla condivisione di un medesimo problema, mediante l’acquisizione di consapevolezza, la stabilizzazione di nuovi legami e la disponibilità al reciproco sostegno.

# Art. 2. – CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO

Per SIL si intende un complesso di interventi e prestazioni tesi all’inserimento di persone disabili o svantaggiate nel mondo del lavoro.

Il SIL costituisce un intervento di mediazione, innovativo ed integrato, per affrontare il problema lavorativo di cittadini con disabilità, a rischio di emarginazione, attraverso l’elaborazione di progetti operativi personalizzati per l’orientamento e la formazione, per l’inserimento lavorativo nel contesto aziendale più adatto, in base alle caratteristiche ed esigenze specifiche di ciascuno dei soggetti trattati.

Si propone quindi di consentire alle persone svantaggiate di ottenere un’identità sociale mediante un ruolo lavorativo, migliorare la loro qualità di vita, favorire il recupero, mantenimento e potenziamento delle abilità relazionali ed operative e delle autonomie personali, agevolare la creazione di una rete di collaborazioni tra diversi soggetti coinvolti nel settore quali imprenditori, servizi socio-sanitari, cooperative sociali, ecc.

Il servizio dovrà garantire le seguenti attività:

1. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE delle attività al fine di garantire una gestione efficiente ed articolata del servizio mediante una relazione propositiva del piano di lavoro di cui oltre.;
2. PRESA IN CARICO DELL’UTENZA E DEFINIZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO per ogni utente in carico e condiviso con l’operatore referente del Servizio Sociale comunale, progetto educativo che deve prevedere la programmazione, la progettazione delle attività e la verifica delle stesse mediante incontri periodici con il medesimo operatore comunale.

Le modalità e gli strumenti operativi dovranno prevedere una personalizzazione delle attività ed una verifica dell’efficacia in ragione delle peculiarità concernenti l’inserimento al lavoro di persone diversamente abili ed una finalizzazione delle attività formative e di orientamento a supporto dello sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle stesse.

1. LAVORO DI RETE CON LE AZIENDE E AGENZIE FORMATIVE

Fra i compiti del SIL dovrà essere previsto quello di favorire e sollecitare contatti con le aziende del territorio, affinché si rendano disponibili ad inserire la persona diversamente abile, promuovendo una cultura sociale nel senso più ampio del termine, dove la persona diversamente abile sia considerata una risorsa e non qualcuno da assistere.

1. LAVORO DI RETE CON I SERVIZI

Le attività del servizio dovranno prevedere il potenziamento del lavoro di rete con i servizi tramite l’individuazione dei soggetti del territorio che, a diverso titolo, possono offrire un supporto alle possibilità di inserimento dei soggetti presi in carico dal SIL.

1. PROGETTAZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

L’attività del SIL dovrà prevedere percorsi di formazione e di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche con l’attivazione di progetti innovativi atti a dare maggiore organicità e precisione alle attività di accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.

# Art. 3. – ATTIVITA’ DEL SERVIZIO

Per il perseguimento dei obiettivi e delle attività si prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti e modalità operative:

* + Elaborazione di percorsi individualizzati e mirati all’inserimento lavorativo, che coinvolga il soggetto, l’ambiente di lavoro ed i servizi che intervengono a sostegno del progetto di vita della persona, strutturati in fasi: osservazione, verifica delle attitudini e delle abilità, inserimento e *tutoring;*
  + Individuazione di una ambiente lavorativo idoneo ed accogliente in grado di offrire attività adeguate alle esigenze e capacità della persona;
  + Gestione e monitoraggio dell’inserimento che prevede l’osservazione e la valutazione del processo di integrazione del soggetto nel luogo di lavoro;
  + Promozione di interventi finalizzati al raccordo tra i diversi attori della rete territoriale.
  + Il percorso può essere abbinato ad interventi, il cui onere è a carico del Comune compatibilmente alle risorse annue rese disponibili, denominati “tirocinio formativo” e “Borsa-lavoro”, che prevedono un riconoscimento economico al soggetto svantaggiato per un tempo sufficiente a garantire l’“apprendimento lavorativo”, sollevando l’azienda dagli oneri connessi, incluso la copertura INAIL ed il pagamento degli oneri fiscali dovuti.

L’appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, all’art. 6.

Le attività da espletare da parte dell’appaltatore consistono in: attività di coordinamento, attività formativo- educative e gestione dei tirocini (inclusa la parte amministrativa relativa agli adempimenti di legge).

Le attività di coordinamento sono svolte dal Coordinatore, di cui oltre, cui è affidata l’organizzazione del servizio, il coordinamento del servizio e la responsabilità del corretto funzionamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni del Comune e in sinergia con gli interventi programmati dal Servizi Sociale comunale.

Le attività svolte dagli educatori e/o formatori consistono in tutte le prestazioni volte a garantire percorsi di accompagnamento all’autonomia e all’inserimento adeguato all’interno delle realtà lavorative.

Tutte le prestazioni richieste devono garantire un’alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l’adattamento delle prestazioni e dell’organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.

Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all’aggiudicatario.

# Art. 4. - PRESCRIZIONI E SEDE DEL S.I.L.

Il SIL sarà svolto e organizzato secondo quanto contenuto nel presente atto e in tutti gli atti di gara, disciplinare e contratto, così come integrati da quanto contenuto nell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario e nei successivi piani di lavoro redatti in sede di esecuzione del SIL. L’appaltatore è tenuto a nominare un proprio referente responsabile nei confronti del Comune, che abbia la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’appaltatore.

A tale referente il Comune comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l’appalto. A tal fine l’appaltatore si impegna, entro tre giorni dall’attivazione del presente appalto, a rendere noto il nominativo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di e-mail del suddetto Referente. L’appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del proprio Referente durante l'orario d'ufficio del Servizio Sociale comunale.

Per quanto concerne la sede, il servizio potrà essere svolto nei locali comunali all’uopo individuati dal Comune, che provvederà a mettere a disposizione un computer e il materiale di cancelleria, anche in eventuale condivisione con altri Servizi Sociali.

In alternativa l’appaltatore potrà mettere a disposizione e utilizzare altri spazi, purché nel territorio comunale e previo accordo con il Comune.

L’appaltatore deve garantire la disponibilità di mezzi di trasporto idonei allo svolgimento del servizio e del materiale indispensabile per lo svolgimento degli stessi. I costi relativi al consumo del carburante per l’espletamento del servizio sono a carico dell’appaltatore. Gli operatori dell’appaltatore potranno richiedere ed utilizzare un automezzo comunale solo nel caso si renda necessario l’accompagnamento di un utente, qualora funzionale per il raggiungimento degli obiettivi individuali previsti nel progetto.

Gli orari per le attività ricomprese nell’appalto di che trattasi, saranno articolati secondo le esigenze organizzative dei servizi stessi, nel corso dell’anno solare ed entro l’arco orario giornaliero massimo di n. 10 ore.

Gli orari saranno disposti in accordo tra il referente dell’appaltatore ed il Responsabile comunale dei Servizi Sociali.

# Art. 5. – LE DIMENSIONI E LA DURATA

L’appalto avrà una durata di 48 mesi con decorrenza indicativa dal 1 novembre 2022 al 31 ottobre 2026. In ogni caso farà fede la data del verbale di consegna del servizio sottoscritto tra le parti.

Il SIL deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente.

La stima dei costi è stata fatta su un monte ore presuntivo, considerando i profili professionali come più ampiamente descritti all’art.7 e applicando il CCNL delle cooperative per un profilo di Coordinatore Cat.E1 e di Educatore/Formatore Cat. D2, quantificando l’importo orario rispettivo di ciascuno in €. 33,00 e in €. 26,50. Il costo del personale risulta invece quantificato nei 48 mesi di appalto in €. 119.200,00=oltre iva.

A questi importi occorre aggiungere i costi relativi alle spese generali, amministrative, assicurative, ecc. e l’utile di impresa, che l’Ente ha stimato al meglio delle possibilità portando a considerare un costo unitario per il Coordinatore pari a €. 38,00 e per l’Educatore/Formatore pari a €. 29,00 su cui calcolare la base di gara.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento del fabbisogno potrà essere determinato solamente in fase di predisposizione del piano di lavoro di cui oltre, il Comune ha stimato pertanto -a titolo puramente indicativo – un impegno complessivo nell’arco del contratto così ripartito:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Figura professionale** | **Monte ore presunto**  **quadriennio** | **Importo orario** | **Totale quadriennio**  **oltre**  **IVA** |
| Coordinatore  Cat. E1 | n. 400 | €. 38,00 | €. 15.200,00 |
| Educatore/formatore  Cat. D2 | n. 4.000 | €. 29,00 | €. 116.000,00 |
| **Totale quadriennio** |  |  | **€. 131.200,00** |

Le quantità sopra indicate sono frutto di una stima al meglio delle conoscenze e non sono vincolanti

Specificatamente il servizio richiesto dovrà prevedere una figura di Coordinatore a coordinamento di tutte le attività, il quale assume la piena responsabilità dei rapporti con il Comune e una figura di educatore/formatore. Si precisa che nell’ambito dello svolgimento delle attività e nel limite dell’ammontare specificato nel presente atto si potranno verificare necessità che potrebbero portare a variazioni. In tal caso, il Comune e l’appaltatore provvederanno a concordare e a formalizzare ciò nel piano di lavoro secondo le esigenze espresse dal Comune stesso.

Le prestazioni sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all’interno della fascia oraria

8.00 – 18.00. Il SIL è effettuato nell’arco di cinque giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì.

quindi per il Comune, atteso che con il presente appalto l’appaltatore si impegna a svolgere le attività richieste dal Comune, nell’ambito dell’appalto, alle tariffe unitarie, espresse in sede di offerta.

Il puntuale dimensionamento del fabbisogno sarà determinato nel piano di lavoro di cui oltre e l’impegno delle risorse professionali effettivamente impiegate professionali sarà peraltro suscettibile di variabilità, nel rispetto delle necessità definite dal Comune. Potranno altresì verificarsi picchi di lavoro e periodi di discontinuità, che potranno comportare periodicamente un fabbisogno di richieste aggiuntive, ovvero una loro riduzione.

E’ inoltre richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata del contratto se non diversamente concordato per esigenze particolari.

## **ART. 6 – REVISIONE PREZZI**

A partire dalla seconda annualità, alla scadenza del mese di stipula del contratto di ciascun anno (di seguito periodo di rilevazione) il prezzo offerto (di seguito Prezzo oggetto di rilevazione) potrà essere aggiornato secondo quanto previsto dall’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50(2016 in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’Anac , ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall’Istat, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in base all’indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati , al netto dei tabacchi (cd FOI) (di seguito Indice di riferimento)

In particolare, si considererà, come misura massima di aggiornamento, la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del periodo di rilevazione

La revisione è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. Quindi, qualora la variazione percentuale dell’Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito Soglia di Variazione) il corrispettivo dovuto all’appaltatore sarà aggiornato , previa istanza dell’appaltatore stesso in caso di revisione in aumento a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione, applicando al prezzo oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’indice di riferimento rispetto alla soglia di variazione (di seguito “Prezzo revisionato”).

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e previa istanza da effettuarsi a pena di decadenza entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione

# Art. 7. – I PROFILI PROFESSIONALI

Le figure professionali proposte dovranno essere ricondotte a quelle di seguito descritte, laddove i requisiti espressi sono considerati requisiti minimi.

|  |
| --- |
| **COORDINATORE** |
| **Profilo** |
| Laureato in Psicologia, Psicologia del lavoro Ovvero  Laureato in Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale o equipollenti con anzianità lavorativa di almeno tre anni nel Settore dei Servizi socio assistenziali da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea. E’ richiesta esperienza lavorativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana |
| **Ruolo** |
| Garantisce il coordinamento del servizio, assicurando piena coerenza con le linee strategiche definite in accordo con il Servizio Sociale comunale e la condivisione degli obiettivi. . Assicura il *commitment* delle risorse dedicate al servizio in oggetto, garantendo una completa flessibilità in merito alle richieste manifestate oltre che discrezionalità in merito alle funzioni svolte. Riveste il ruolo di *supervisor* in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale del Comune, evidenziando con tempestività eventuali problematiche ed ipotesi di soluzioni, intraprendendo le necessarie azioni correttive per la realizzazione del programma.  Garantisce l’efficacia, l’efficienza e la tempestività delle attività poste in essere e si fa promotore di nuove iniziative da sottoporre al Servizio Sociale comunale.  Partecipa a tutte le fasi di sviluppo ed implementazione dei progetti e degli interventi, assicura il monitoraggio delle iniziative in corso, verifica i tempi e i modi necessari alla loro realizzazione, fornendo gli stati di avanzamento dei vari interventi avviati.  Si tratta quindi di un ruolo che richiede competenze sia di tipo tecnico che di tipo manageriale ed interpersonale. |

|  |
| --- |
| **EDUCATORE/FORMATORE** |
| **Profilo** |
| Laureato in Psicologia, Scienze dell’Educazione, Servizio Sociale o equipollente  ovvero  diplomato triennale di educatore professionale (riconosciuto a livello regionale e/o universitario) con anzianità lavorativa nella funzione di educatore di almeno tre anni da computarsi successivamente alla data di conseguimento del titolo di studio. |
| **Ruolo** |
| Provvede alla corretta esecuzione degli interventi ricompresi nel servizio apportando le proprie conoscenze tecniche e specialistiche nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti.  Produce la documentazione e le analisi a supporto del controllo di consuntivazione degli interventi effettuati. Di volta in volta, a seconda della tipologia di interventi affrontati, saranno necessarie professionalità e competenze specifiche. È in grado di operare in team e di rapportarsi sia con gli utenti del servizio, sia con i referenti interni del Servizio Sociale comunale e sia con i referenti delle aziende disponibili a collaborare per il buon esito degli obiettivi del servizio. |

Potranno peraltro essere richieste dal Comune sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione dell’appalto dovranno essere concordate preventivamente con il Comune, dietro presentazione ed approvazione dei curricula, riservandosi il Comune la possibilità di procedere ad un colloquio di approfondimento per verificare la corrispondenza alle specifiche esigenze del servizio, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell’appaltatore.

In ogni caso l’appaltatore garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione delle attività oggetto del presente appalto, sia in fase di presa in carico sia durante l’esecuzione dell’appalto in caso di integrazioni e/o sostituzioni rispondono ai requisiti minimi espressi nel presente atto.

In ogni caso l’appaltatore individua le risorse afferenti i profili di Coordinatore e di Educatore da impiegare nelle attività previste dall’affidamento, tra quelle per le quali sono stati presentati in sede di offerta i Curricula.

In ogni caso il Comune si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni indicate.

Nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, il Comune si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore l’immediata sostituzione dell’unità di personale in questione con altra unità rispondente alle caratteristiche programmate. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, è facoltà del Comune ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità di personale che ricadano nella fattispecie in parola. In ogni caso l’appaltatore deve provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, alla sostituzione di quel personale ritenuto inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni.

L’inosservanza del termine di 15 giorni costituisce grave inadempienza contrattuale. In ogni caso non sarà tollerato un turnover annuo, se non per cause di forza maggiore, superiore al 40% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione di diritto del contratto.

# Art. 8. – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività dell’aggiudicatario siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

A tal fine l’appaltatore e gli operatori, da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale e, a tale scopo, l’appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto.

L’appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.

Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte e di introdurre nuove modalità, anche in corso d’opera, dandone congruo preavviso all’appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell’appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli interventi.

All’inizio delle attività, il Comune illustrerà in dettaglio le attività, già brevemente descritte nel presente capitolato, che saranno affidate all’appaltatore. Inoltre, verranno segnalate eventuali variazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione.

Sarà inoltre presentata all’appaltatore l’organizzazione e la struttura del Servizio Sociale Comunale di riferimento per l’appalto ed in generale degli altri soggetti operanti sul territorio nell’ambito dei servizi.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale Comunale, i quali in ogni caso definiscono l’ammissione al SIL degli utenti e il relativo programma di intervento, il cui responsabile ha titolo interlocutorio con gli operatori stessi in merito alle prestazioni, anche per il tramite dell’Assistente Sociale referente per ogni area di intervento.

Tutte le attività previste dal SIL dovranno essere condotte da professionisti con attitudine al lavoro di gruppo, elevata capacità di relazione e di comunicazione, capacità di gestione degli utenti e di risorse umane.

Data l’elevata dinamicità del contesto in cui si opera, è comunque richiesto all’appaltatore un elevato grado di flessibilità nell’allocazione delle risorse, la disponibilità ad affrontare frequenti variazioni di indirizzo, nonché la capacità di far fronte ad improvvisi picchi di lavoro. In ogni caso l’appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo.

Il servizio verrà erogato in modalità “continuativa. In ogni caso la modalità di erogazione del servizio verrà definita dal Comune al momento dell’attivazione dello stesso nonché durante il medesimo, al momento dell’attivazione dei singoli interventi.

In ogni caso il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione sotto descritte, dandone congruo preavviso all’appaltatore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere riviste, su proposta dell’appaltatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specifiche esigenze.

**Modalità continuativa**

La modalità continuativa presuppone che l'erogazione delle attività del servizio sia senza soluzione di continuità per tutta la durata dell’appalto, a decorrere dall’attivazione dello stesso.

Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio dell’appalto, sia tutte le altre che lo saranno solo in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta.

La regolamentazione (pianificazione e riepilogo delle risorse impegnate) è in ore/persona con modalità a tempo spesa.

L'erogazione dovrà comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse dell’aggiudicatario, attitudine a lavorare per obiettivi, capacità di operare in team e rispetto delle scadenza pianificate. La remunerazione sarà a “a tempo e spesa” ovvero sulla base delle attività richieste dal Comune e pianificate nel piano di lavoro e periodicamente rendicontate. In tal caso il corrispettivo è determinato sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal piano di lavoro e dal rendiconto risorse approvati dal Servizio Sociale comunale, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara.

**Piano di lavoro**

L’esecuzione e il controllo del servizio deve avvenire con una attività continua di pianificazione e consuntivazione di cui il piano di lavoro è lo strumento di riferimento.

Dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato, in collaborazione con i referenti del Servizio Sociale comunale, un Piano di Lavoro, contenente, per ogni intervento, il dettaglio di attività, tempi e stime di impegno. Coerentemente con le caratteristiche delle singole attività, per ciascun intervento si dovranno riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, descrizione, elenco delle fasi e delle singole attività con relative date di inizio e di fine, prodotti delle singole fasi, con relative date di consegna, impegno stimato ed effettivo (in ore persona) . Il formato di redazione del piano verrà concordato con il Comune.

A fronte di ripianificazioni autorizzate dal Comune dovrà essere predisposta una nuova versione del piano di lavoro.

Il piano di lavoro dovrà essere consegnato entro 15 giorni solari dalla data di attivazione del servizio.

In ogni caso sarà cura dell’appaltatore consegnare un aggiornamento del piano di lavoro quando si determini una variazione significativa dei suoi contenuti. Il piano di lavoro e i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Comune. Tale approvazione rappresenta l’assenso del Comune sulle stime di impegno e tempificazione proposta.

L’appaltatore è tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modificano il piano concordato ed a inviare una ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando al Comune il relativo piano di lavoro. In nessun caso potrà essere rivisto il piano di lavoro in seguito ad uno o più rilievi emessi su prodotti/attività eseguite. In caso vengano formalizzate osservazioni da parte del Comune a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto al piano di lavoro, questo dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Il piano di lavoro sarà approvato dal Comune entro 30 giorni dalla consegna. L’approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica e verbale da parte del Comune. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività di verifica interromperà il termine per l’approvazione , che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell’appaltatore.

La valutazione delle dimensioni dei singoli interventi dovrà avvenire al termine della fase di definizione dell’intervento e sarà documentata nel piano di lavoro. Tale valore è da considerarsi fisso e invariabile, salvo modifiche consensuali.

Successivamente nel caso in cui il Comune richieda modifiche alla pianificazione concordata, si potrà procedere ad una variazione della stima dello sforzo progettuale, che dovrà comunque essere approvata dal Comune.

Il piano di lavoro e le sue modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi assunti dall’appaltatore e accettati dal Comune, su stime e tempi di esecuzione delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti e/o di attivazione degli interventi (scadenze).

**Stato di avanzamento degli interventi/attività e rendiconto delle risorse**

Sulla base del piano di lavoro saranno prodotti lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse. Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse dovranno essere consegnati a cadenza trimestrale, entro 10 giorni solari dall’inizio del trimestre successivo a quello di riferimento. In caso vengano formalizzate osservazioni a fronte delle quali occorra apportare variazioni di contenuto allo stato di avanzamento e al rendiconto risorse, questi dovranno essere riconsegnati entro 10 giorni solari dalla formalizzazione delle osservazioni stesse.

Lo stato di avanzamento e il rendiconto delle risorse saranno approvati dal Comune entro 30 giorni solari dalla consegna. L’approvazione sarà effettuata attraverso comunicazione anche telefonica. Non è prevista l’approvazione per tacito assenso. La presenza di anomalie di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività di verifica interromperà il termine per l’approvazione , che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell’appaltatore.

Lo stato di avanzamento di ogni intervento/attività dovrà riportare, a titolo indicativo e none esaustivo, la percentuale di avanzamento delle singole attività, fornendo tempestivamente indicazioni sulle attività concluse ed in corso, razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date e dell’impegno, vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese. Il rendiconto delle risorse è un riepilogo che dovrà contenere per ogni intervento/attività, elenco nominativo del personale impiegato dall’appaltatore con l’indicazione del profilo, dettaglio delle ore impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.

# Art. 9. – MODALITA’ DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI E STESURA PROGETTO

Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l’appaltatore si attiene ai seguenti criteri e disposizioni:

1. alla data di effettivo inizio del servizio, l’appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte del Comune.
2. le ulteriori ammissioni degli utenti al servizio avvengono su richiesta del Comune, e con le modalità definite con il Servizio Sociale comunale.

Spetta in ogni caso al Comune stabilire quali soggetti possano accedere al servizio senza che l’appaltatore possa eccepire alcunché.

Gli interventi sono attivati entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla richiesta.

Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l’obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell’appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dal Comune con un preavviso di almeno sette giorni.

Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare un progetto per ogni utente preso in carico. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia e condiviso con l’Assistente Sociale del servizio sociale comunale, referente per il soggetto, entro un mese dalla presa in carico della persona.

Periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi deve essere inviato all’Assistente Sociale del servizio sociale comunale, referente per il soggetto, una scheda di monitoraggio e riassuntiva degli interventi realizzati a favore di ciascun degli utenti inviati.

# Art. 10. - ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l’interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.

Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato, sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti nel presente articolo. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati a Comune prima che le relative prestazioni abbiano inizio.

Riguardo al personale utilizzato, l’appaltatore si obbliga:

1. a conformare l’attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
2. a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.

L’appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

In caso di sciopero del personale impegnato nell’esecuzione del presente appalto, l’appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell’appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all’articolo 12 del presente capitolato.

# Art. 11. - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L’appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:

* 1. redigere il progetto per la presa in carico dell’utente e ad inviarlo all’operatore referente del Servizio Sociale comunale;
  2. partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto con il Servizio Sociale comunale.

E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall’appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

# Art 12. - QUALITA’ DEL SERVIZIO

Nell’esecuzione delle attività contrattualmente previste l’appaltatore dovrà inoltre attenersi ed essere conforme a quanto previsto dal piano della qualità del servizio di cui sotto nonché da eventuali piani della qualità dei singoli interventi che il Comune si riversa di richiedere all’appaltatore nel corso del servizio.

L’insieme degli indicatori di qualità del servizio comprende quelli sotto elencati.

L’appaltatore è tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualità per tutta la durata dell’appalto attraverso il rapporto indicatori di qualità. Tale rapporto dovrà essere redatto dall’appaltatore annualmente e dovrà essere consegnato al Comune entro dicembre di ciascun anno di riferimento. Il rapporto indicatori di qualità costituirà il riferimento per la valutazione del rispetto dei requisiti di qualità , al fine dell’applicazione delle penali . Durante l’intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta del Comune e/o dell’appaltatore; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di attivazione del servizio e di stipula del contratto e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci.

IQ01: personale inadeguato del servizio IQ02 turn over del personale

IQ03 Tempestività nella sostituzione del personale

IQ04 tempestività nella consegna dei prodotti del servizio (es. piano di lavoro ect..) e/o nell’attivazione degli interventi

IQ05 Prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici IQ06 Efficacia delle prestazioni

IQ01: PERSONALE DEL SERVIZIO INADEGUATO:

Con questo indicatore si misurano le risorse impiegate nell’erogazione del servizio ritenute inadeguate dal Comune di cui si dispone la sostituzione dopo aver operato tre rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che evidenziano la non adeguatezza del personale impiegato secondo anche quanto previsto al punto successivo del presente atto. ..

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni semestre del servizio su richiesta del Comune. Il valore soglia è < 1. Nel caso di non rispetto del valore di soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ02 TUR OVER DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misurano le sostituzioni, su iniziativa dell’appaltatore e autorizzate dal Comune, delle risorse impiegate nel servizio.

A tal fine si rilevano il numero di risorse sostituite per ogni anno del servizio su iniziativa dell’appaltatore. Il valore soglia è <= 1. Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre.

IQ03 TEMPESTIVITÀ NELLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Con questo indicatore si misura la tempestività nella sostituzione di risorse impiegate nella fornitura. L’aspetto che si valuterà è il tempo trascorso tra la richiesta /autorizzazione del Comune e l’inserimento della risorsa. La fonte dei dati saranno il piano di lavoro e il consuntivo attività (rendiconto risorse). La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati elementari da rilevare sono : la data della richiesta/autorizzazione di una nuova risorsa e la data di inserimento della nuova risorsa. Per data della richiesta di inserimento di una nuova risorsa si intende la data in cui il Comune dopo aver verificato l’idoneità della risorsa proposta ne richiede l’inserimento nel gruppo di lavoro. La formula è: data di inserimento della nuova risorsa meno data della richiesta / autorizzazione di una nuova risorsa. Il valore soglia è <=15. Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre -

IQ04 TEMPESTIVITÀ NELLA CONSEGNA DEI PRODOTTI DEL SERVIZIO E/O NELL’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Con questo indicatore si conteggiano i giorni di ritardo nella consegna dei prodotti e/o nell’attivazione degli interventi rispetto ai tempi di consegna / attivazione previsti.

L’aspetto che si valuterà sono i prodotti consegnati / gli interventi attivati entro i tempi previsti dall’ultimo piano di lavoro approvato.

La fonte dei dati sarà il piano di lavoro. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di giorni di ritardo nella consegna del singolo prodotto/ nell’attivazione del singolo intervento rispetto ai tempi previsti di consegna/attivazione (**nggritardo i**) e il numero totale di prodotti da consegnare/interventi da attivare (**Nprodotti/interventi)**.

NProdotti/interventi La formula è data: ∑nggritardo

1 i

.Il valore soglia è <=30. Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre

IQ05 PRODOTTI E/O INTERVENTI CONSEGNATI E/O ATTIVATI NON AFFETTI DA RILIEVI CRITICI

Con questo indicatore si misura la quantità di prodotti / interventi attivati non affetti da rilievi critici. Con rilievi critici si intendono i rilievi che impediscono l’approvazione di un prodotto o l’attivazione di un intervento o la non fruizione di quest’ultimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio non rispetto completo dei requisiti stabiliti nella fase di definizione dell’intervento, totale mancanza della trattazione/attuazione di un argomento/attività previsto/a.

L’aspetto da valutare sono i prodotti consegnati non affetti da rilievi critici. La fonte dei dati saranno le lettere email verbali di approvazione/attivazione interenti o di non approvazione di prodotti /non attivazione interventi, lettere di rilievo. La frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono: numero di prodotti consegnati/ interventi attivati non affetti da rilievi critici (Nprodotti/interventi\_no\_rc) e il numero di prodotti consegnati/interventi attivati (Nprodotti, Ninterventi). La formula da applicare è:

Nprodotti, Ninterventi \_no\_rc

X 100

Nprodotti, Ninterventi

Il valore soglia è >=95%.

Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre

IQ06 EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI

Con questo indicatore si misura l’efficacia della prestazione. I rilievi conteggiati nell’indicatore sono quelli comunicati all’appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile del Servizio servizi sociali

L’Unità di misura è il rilievo, la fonte dei dati è la lettera/e di rilievo, la frequenza di misurazione è semestrale e il periodo di osservazione è il semestre precedente la rilevazione. I dati da rilevare sono il numero di rilievi emessi nel semestre. Vanno considerati tutti i rilievi emessi nel periodo considerato (ad eccezione di quelli afferenti all’inadeguatezza del personale) ed inseriti nelle lettere/a di rilievo..Il valore soglia è <=2. Nel caso di non rispetto del valore soglia si applicherà una penale di cui oltre

# Art. 13. - CONTROLLO DEL SERVIZIO – PENALI

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dei servizi vengono svolti ordinariamente dal referente dell’appaltatore e dal responsabile comunale dei Servizi Sociali.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione in base a quanto stabilito dalle normative nazionali e regionali in materia ed a quanto concordato in sede di programmazione delle attività dei servizi stessi, nell’ambito altresì dei piani di lavoro. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione degli incaricati del Comune tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta per effettuare i controlli.

In particolare l’appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto degli indicatori di qualità di cui sopra nel presente atto. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di rilevare, calcolare e inviare al Comune, mediante un report denominato “rapporto indicatori qualità” i dati sugli indicatori, relativi alla qualità delle prestazioni contrattuali. L’appaltatore ha l’obbligo di raggiungere nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali i valori soglia minimi di qualità sopra stabiliti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. L’appaltatore dovrà fornire al Comune un report denominato “rapporto indicatori qualità” con cadenza semestrale, secondo le modalità indicate nel presente, pena l’applicazione delle penali di cui oltre

Si applicano le seguenti penali:

* Relativamente all’indicatore di qualità IQ01 “personale del servizio inadeguato”,in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite perché non ritenute adeguate su richiesta del Comune dopo aver operato tre rilievi, , il Comune applicherà all’appaltatore per ogni risorsa ritenuta non adeguata una penale di euro 300,00 salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
* Relativamente all’indicatore di qualità IQ02 “turnover del personale”, in caso di superamento del valore soglia previsto per il numero di risorse sostituite su iniziativa dell’appaltatore , il Comune applicherà all’appaltatore per ogni risorsa sostituita una penale di euro 200,00;
* Relativamente all’indicatore di qualità IQ03 “Tempestività nella sostituzione del personale”, per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per la sostituzione delle figure professionali, il Comune applicherà all’appaltatore una penale pari ad euro 100,00, . salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
* Relativamente all’indicatore di qualità IQ04 “Tempestività nella consegna dei prodotti e/o nell’attivazione degli interventi rispetto ai tempi di consegna / attivazione previsti” per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista, per la consegna dei prodotti o per l’attivazione degli interventi rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro o nei termini altrimenti concordati con il Comune, il Comune applicherà all’appaltatore una penale pari ad euro 300,00, . salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
* Relativamente all’indicatore di qualità IQ05 “prodotti e/o interventi consegnati e/o attivati non affetti da rilievi critici” , in caso di superamento della soglia prevista per il numero di prodotti consegnati/interventi attivati affetti da rilievi critici, il Comune si riserva di applicare una penale pari ad euro 20,00 per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista;
* Relativamente all’indicatore di qualità IQ06, “efficacia delle prestazioni”, in caso di superamento del valore soglia previsto, il Comune applicherà una penale da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 a seconda della gravità del rilievo effettuato;

I rilievi conteggiati per l’applicazione delle penali di cui sopra sono quelli comunicati all’appaltatore tramite lettera/e di rilievo, emessi dal responsabile comunale dei Servizi Sociali.

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto nell’esecuzione delle attività di quanto contenuto nella documentazione contrattuale (contratto, capitolato speciale d’appalto, offerta tecnica, piano di lavoro). Essi consistono in comunicazioni formali all’appaltatore che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’esecuzione delle attività, e, se reiterate e accumulate, arrivando a tre, possono dare adito a penali, secondo quanto sopra previsto e ulteriormente determinato nel contratto.

Qualora l’appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 10 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non è più annullabile.

# Art. 14. - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Inoltre l'appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose del Comune e/o di terzi comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvo gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici. Infine sono a carico dell'appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, manlevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.

# Art. 15. – ASSICURAZIONE

E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00. (duemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00= (duemilioni/00).

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate all’amministrazione comunale da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l’appaltatore è obbligato ad attenersi:

* + In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all’apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;
  + Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto d’appalto per la gestione delle attività oggetto del presente capitolato e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;
  + Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all’appaltatore e/o suoi eventuali sub appaltatori, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all’appaltatore affinché provveda obbligatoriamente all’apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.
  + E’ fatto obbligo all’appaltatore comunicare al Settore contratti e Affari legali dell’avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell’iter procedurale sopra descritto da parte dell’appaltatore costituisce un obbligo contrattuale.

Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l’equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni.

L’appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'appalto. L’appaltatore è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

# Art. 16. – IMPORTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’ammontare massimo, non superabile, per l’effettuazione di questo servizio è pari ad euro 131.200,00 oltre IVA corrispondenti alla base d’asta ed è oggetto di offerta. In particolare, il raggiungimento del predetto ammontare dovrà corrispondere al prodotto delle ore/persona per figura professionale e delle tariffe orarie espresse in sede di gara, che non potranno superare quelle indicate all’art. 5, da intendersi comprensive di ogni onere e spesa anche relative a trasferte.

In ogni caso l’importo massimo complessivo di cui sopra non è garantito, né vincolante per il Comune, che pertanto non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario in caso di richiesta (da parte del Comune) ed erogazione di attività complessivamente inferiore a detto importo.

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore è determinato esclusivamente a consumo, sulla base della rendicontazione delle figure professionali come risultante dal “piano di lavoro” e dal “rendiconto delle risorse” approvati dal Comune e dai prezzi unitari offerti in sede di gara che non potranno comunque essere superiori a quelle sopra previste.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato contro presentazione di fatture da vistarsi dal competente ufficio e da liquidarsi, salvi diversi accordi tra le parti, sempre che non sussistano contestazioni o pendenze secondo un importo mensile commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal “piano di lavoro” e dal “rendiconto risorse” approvati dal Comune.

Tutti gli oneri necessari per la piena attuazione dei servizi, coordinamento operativo del servizio, coordinamento complessivo, formazione del personale, oneri amministrativi e gestionali e ogni altra attività necessaria per la perfetta esecuzione nella sua globalità, devono essere garantite dall’appaltatore e vengono comprese nel valore dell’appalto.

Il corrispettivo, da intendersi omnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato, verrà riconosciuto all’appaltatore dal Comune sulla base dell’offerta economica presentata in sede di gara, frazionato in rate mensili posticipate e quindi la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire al termine di ogni mese. Prima di procedere ad effettuare ogni fatturazione, l’appaltatore dovrà trasmettere al Comune una nota pro-forma con indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto. Il Direttore dell’esecuzione entro il termine di 7 giorni solari , previo accertamento delle prestazioni effettuate e della regolarità delle stesse in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5 % di cui all’articolo 30 comma 5 bis del D:lgs. n. 50/2016 e provvede all’emissione del certificato di pagamento. Ottenuto dal Direttore dell’esecuzione del contratto l’importo del relativo certificato di pagamento, l’appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura

Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente dietro presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull’andamento del servizio e previa verifica del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata nei termini di legge. Il Comune opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune e dovranno seguire le modalità per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle quali l’appaltatore si impegna ad attenersi. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche perla/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell’appaltatore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, e dovrà pervenire al Comune entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. Nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora la/e prestazione/i oggetto del contratto unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell’arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, l’appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: a) le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;b) l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche all’appaltatore .

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l’appaltatore e le imprese subappaltatrici comunichino al Comune

### **ART.17 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’**

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. L’appaltatore deve mettere a disposizione a propria cure e spese i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore. La verifica di conformità è conclusa non oltre sei mesi dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’appaltatore , il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All’atto della firma l’appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a allo svincolo della garanzia prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione

**ART. 18 - NORME REGOLATRICI**

18.1 Relativamente all’osservanza delle norme sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, l’appaltatore è tenuto al rispetto in particolare del DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 81/08 e 242/96; inoltre si impegnerà, entro 90 gg. dall’inizio dell’attività:

* a effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione;
* a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti;
* a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall’esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del servizio;
* a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

18.2 Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l’appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell’appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, ai servizi oggetto del presente appalto. L’appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla procedura di gara. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell’appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dell’Amministrazione, in particolare esso:

* dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’ espletamento del servizio appaltato;
* l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la presa in carico degli utenti;
* non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
* non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vimodrone entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
* dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso